

Prezzi comunitari settore riso
Campagna 1996/97
(valori espressi per tonnellata di prodotto)

	Tasso di conversione			Intervento risone	
	1 Ecu = Lire	Reg.to Cee n.	n. GU CE	dall'1/4/97 magg. mensile 2,28 ECU	
1996				<i>ECU</i>	<i>LIRE</i>
Settembre	2.030,40	761/96 del 25/4/96	L 103	351,00	712.670
Ottobre	1.973,93	1895/96 del 30/9/96	L 249	351,00	692.849
Novembre				351,00	692.849
Dicembre				351,00	692.849
1997					
Gennaio				351,00	692.849
Febbraio				351,00	692.849
Marzo				351,00	692.849
Aprile				353,28	697.350
Maggio				355,56	701.851
Giugno				357,84	706.351
Luglio/Agosto				360,12	710.852

Nuova Organizzazione Comune di Mercato del Riso

Nel dicembre 1995, il Consiglio dei Ministri Agricoli della Comunità ha approvato il testo definitivo della riforma dell'Organizzazione Comune del Mercato del riso.

Il nuovo Regolamento n. 3072/95, del 22 dicembre 1995, sostituisce dalla campagna 96/97 il Regolamento n. 1418/76.

Nella nuova regolamentazione sono stati recepiti, in un sistema organizzato, tutti gli impegni assunti dalla Comunità in sede di negoziato multilaterale dell'Uruguay Round, e che qui sintetizziamo:

1) Il sostegno interno deve essere ridotto del 20%. Per sostegno interno si intendono tutte le risorse finanziarie erogate ai produttori, fatta eccezione per alcune misure particolari, inserite in un "pacchetto" detto <<green box>>, che comportano -contestualmente alle erogazioni- l'introduzione di limiti alla produzione, sia mediante un contenimento delle superfici sia introducendo, in alcuni settori, misure specifiche come il set-aside. Le compensazioni al reddito previste per i seminativi (reg.to CEE 1766/92) sono comprese in questo tipo di aiuti.

2) Le esportazioni sovvenzionate tramite restituzione all'export devono essere ridotte del 21% in termini di quantità e, contemporaneamente, del 36% in valore. Cioè la spesa della Cee per le restituzioni di tipo commerciale (sia aste che restituzioni di diritto comune) deve ricondursi a non più di 36,8 milioni di ecu nel 2000 e i quantitativi dovranno passare da 168.900 tonnellate a 133.431 tonnellate di riso lavorato, esclusi gli aiuti alimentari.

3) Tarifficazione. Con questo termine si vuole indicare la sostanziale modificazione del concetto di "prelievo agricolo" che si è trasformato in dazio fisso o tariffa fissa. I dazi all'importazione sono entrati in vigore, per il riso, dal 1° luglio 1995 e verranno ridotti del 36% in sei anni. Mentre con il prelievo si considerava un **prezzo minimo del prodotto importato**, con l'applicazione del dazio viene introdotto il concetto di **prezzo massimo di importazione** ottenuto con una percentualizzazione fissa riferita al prezzo di acquisto all'intervento. La modifica dei criteri su cui ci si basa per calcolare l'importo del dazio da applicare ha comportato quindi una sensibile **perdita di preferenza comunitaria**, anche in relazione al fatto che non si tengono più in considerazione una serie di "correttivi" che, nel passato, consentivano di recuperare notevoli margini di competitività per il nostro riso.

Per mantenere la competitività del riso di produzione europea, abbattuta dalle modificazioni richiamate sopra -che rendono la precedente organizzazione comune di mercato non più compatibile

con gli impegni assunti dalla CEE- si è reso necessario introdurre una modificazione sostanziale nella regolamentazione che disciplina l'OCM: da un lato, per ripristinare i **margini dell'industria** di trasformazione dei paesi produttori, e

dall'altro per mantenere interessante la **redditività della coltivazione** al fine di salvaguardare la produzione interna.

Questi sono i principali **obiettivi** che la Comunità si è data nella realizzazione della riforma.

Le principali novità introdotte dal Consiglio dei Ministri agricoli possono essere così sintetizzate:

1) Modificazioni al regime di intervento:

Il periodo di intervento viene ridotto da sette a quattro mesi -Aprile Luglio- ed è di tipo classico, ossia non è stata approvata la proposta della Commissione che introduceva l'intervento preventivo

In seguito alla riduzione del periodo di intervento, anche le maggiorazioni mensili si riducono, a partire dalla campagna 1996/97, da sette a quattro (vedi capitolo prezzi).

2) Riduzione del prezzo di intervento, opportunamente compensata attraverso le integrazioni, come già avviene per gli altri cereali.

Già il Consiglio dei Ministri Agricoli, nella seduta del dicembre 1994, si era impegnato per dare al comparto risicolo una riforma analoga a quella già in vigore per gli altri seminativi.

Era infatti già evidente la necessità di dover operare una riduzione dei prezzi istituzionali che consentisse da un lato il recupero di competitività dell'industria - la quale avrebbe avuto a disposizione la materia prima ad un minor costo- e dall'altro ai produttori di mantenere "inalterato", attraverso le compensazioni, il reddito agricolo.

Mentre per i cereali si era intervenuti con il preciso scopo di riportare i prezzi interni della comunità allo stesso livello dei prezzi mondiali, per il riso, avendo introdotto la riforma **dopo** l'applicazione del GATT, vincoli ben diversi si sono posti alle manovre sui prezzi.

Essendo infatti il prezzo interno (acquisto all'intervento) collegato al prezzo massimo di importazione, si è dovuto cercare un equilibrio tra il livello dei prezzi comunitari e il livello della concorrenza del prodotto proveniente da paesi terzi.

La riduzione del 15% del prezzo istituzionale rappresenta quindi **un livello minimo accettabile per ricreare condizioni di mercato sufficientemente operative.**

Tale riduzione si applicherà solamente a partire dalla campagna 1997/98 e sarà pari al 5% per ogni anno fino al 1999/2000 .

3) Compensazioni per ettaro

Le compensazioni sono legate alla riduzione del prezzo istituzionale e vengono calcolate in base ad un unico rendimento agronomico, pari a circa 60 quintali per ettaro, corrispondente alla media del quinquennio 90/94 esclusi i minimi e i massimi

Queste compensazioni, che dovrebbero essere pari a 318 ecu per ettaro nel 2000, (circa 628.000 lire al cambio attuale) potranno però essere differenziate per varietà, con l'applicazione di maggiorazioni e detrazioni, allo scopo di orientare la produzione verso i comparti varietali più graditi al mercato.

4) Introduzione della Superficie Massima Garantita

Per rispettare gli impegni assunti in sede Gatt, in particolare la riduzione del sostegno interno, le compensazioni dirette al produttore devono essere accompagnate da misure di contenimento della produzione (green box), come già detto all'inizio.

La misura di contenimento individuata per il riso consiste nell'introduzione di una superficie massima garantita, non frazionabile all'interno dello Stato membro produttore, e che rappresenta il livello massimo di investimento avente diritto all'integrazione prima citata.

Per i singoli paesi produttori, sono state individuate le seguenti SMG nazionali:

Spagna	104.973	ettari
Francia	24.500	ettari
Guyana	5.500	ettari
Grecia	24.891	ettari
Italia	239.259	ettari
Portogallo	34.000	ettari
Totale CEE	433.123	ettari

Nel caso di superamento del tetto fissato per ogni paese produttore, i pagamenti compensativi, erogati a tutti i produttori di quel paese, verranno decurtati di una percentuale diversa e più che proporzionale rispetto al superamento stesso: per esempio, superando la superficie assegnata dell'1% la decurtazione sarà pari al 3% .

5) Introduzione della politica cosiddetta della "qualità"

E' senza dubbio un capitolo essenziale della riforma e rappresenta l'arco di volta del sistema. Attraverso questo strumento, infatti, la Comunità si riserva un ampio margine di manovra per rendere equilibrato il rapporto tra la produzione interna e la concorrenza mondiale.

La politica della "qualità" si potrà attuare sia attraverso la differenziazione delle compensazioni al reddito -conseguendo così lo scopo di orientare la produzione- sia attraverso la **modifica della qualità tipo** cui è riferito il prezzo di intervento stesso.

Inoltre, anche sul prezzo di intervento potranno essere applicate opportune maggiorazioni e detrazioni -differenziate- in misura ancora da stabilire con appositi regolamenti della Commissione.

Nel nuovo quadro normativo assume particolare rilievo il ruolo dell'Ente Risi che, quale organismo interprofessionale e organismo pagatore, rappresenta da un lato un valido tavolo di confronto per coordinare tutte le azioni utili e finalizzate al miglior collocamento possibile della produzione italiana e dall'altro, un sicuro riferimento per la liquidazione sollecita delle compensazioni al reddito.

Per poter procedere all'erogazione delle compensazioni al reddito resta ancora da chiarire la compatibilità tra queste ultime e l'aiuto alle sementi. Infatti, gli impegni finanziati dai due regimi di aiuto sono, a nostro avviso, perfettamente compatibili, essendo gli stessi fondati su presupposti e motivazioni differenti.

Qualora, invece, la Commissione fosse di diverso avviso non si può non considerare che l'utilizzo delle sementi certificate è destinato a ridursi con conseguente scadimento qualitativo della produzione, in netto contrasto con lo spirito della nuova organizzazione di mercato.

Concessioni tariffarie

In attuazione dell'art. 2 dell'Atto di Adesione alla Comunità Europea del 24 giugno 1994 l'Austria, la Finlandia e la Svezia hanno applicato la tariffa doganale comune a decorrere dal 1 gennaio 1995.

Con riguardo alla tematica degli effetti sul commercio internazionale dell'adesione dei tre nuovi Stati alla Comunità, il Consiglio ha aperto negoziati in seguito ai quali, il 22 dicembre 1995, il Consiglio stesso ha approvato:

- a) la decisione relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell' art. XXIV par. 6 del GATT e ad altre questioni collegate (USA e Canada);
- b) la decisione relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell'art. XXIV par. 6 del GATT e ad altre questioni collegate (Argentina, Australia, Cile, Nuova Zelanda e Thailandia);
- c) il Regolamento (CE) n. 3093/95 che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate alla Comunità risultanti dai negoziati di cui all'art. XXIV par. 6 del GATT, a seguito, dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione Europea.

I provvedimenti di cui sopra portano a concludere che, in relazione ai negoziati condotti dalla UE con i Paesi terzi, le agevolazioni da concedere in virtù dell'annessione dei tre nuovi Paesi sono le seguenti:

- 1) 63.000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato di cui al codice nc 1006 3000 a dazio 0 (erga omnes)
- 2) 20.000 tonnellate di riso semigreggio di cui al codice nc 1006 20 a dazio ridotto a 88 ecu/ton (erga omnes).

Il 13 maggio 1996, il Consiglio ha approvato la decisione 96/317/CE, concernente la conclusione dei negoziati con la Thailandia ai sensi dell'art. XXIII par.6 del GATT. Tale decisione si riferisce ad un quantitativo di 80.000 tonnellate di rotture di riso, che potrà essere importato nella Comunità Europea ad un dazio ridotto di 28 ECU/ton. (per il 1996, tuttavia, il quantitativo di cui sopra è limitato a 60.000 tonnellate).

In data 24 luglio 1996, il Consiglio ha approvato il regolamento (CE) n. 1522/96 recante modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso.

Tale Regolamento prevede, innanzitutto, che per evitare perturbazioni al mercato comunitario di riso le importazioni agevolate debbono essere scaglionate nel corso dell'intero anno in modo tale che il mercato possa assorbirle più facilmente e che per il 1996 le importazioni di riso di

cui al Regolamento in esame debbano avere luogo a partire dal mese di luglio ad eccezione dei quantitativi di riso originario degli USA per i quali occorrerà attendere sino alla conclusione dei negoziati con tale Stato.

Agli articoli 3 e 4, il Regolamento disciplina il rilascio dei certificati di importazione nella Comunità europea, prevedendo che essi siano rilasciati (soltanto) agli operatori in possesso di un certificato di esportazione ottenuto nel paese d'origine.

Tale disposizione deve essere letta alla luce di quanto affermato nell'allegato tecnico all'Accordo con la Thailandia, vale a dire, nel senso che le licenze d'importazione nella Comunità europea saranno rilasciate **automaticamente** in base ai titoli di esportazione attribuiti dai Governi dei Paesi esportatori.

In sostanza, nel sistema previsto dalla Commissione, l'introduzione dell'obbligo della licenza di esportazione rilasciata dallo Stato esportatore - obbligo cui è subordinato il rilascio (automatico) del titolo di importazione nella Comunità - fa sì che la gestione dei contingenti tariffari annuali sia affidata, di fatto, alle autorità dello Stato esportatore.

Inoltre, il Regolamento del Consiglio nell'individuare i contingenti di riso che potranno essere importati a dazio zero, si limita a fare riferimento al codice doganale, senza specificare se tali contingenti debbano essere importati nella Comunità con le stesse modalità con cui di fatto ciò avveniva in precedenza in Austria, Svezia e Finlandia, vale a dire per la massima parte sotto forma di riso sfuso e, soltanto per una piccola parte, sotto forma di riso confezionato in pacchetti.

Il Consiglio, approvando il regolamento in questione, ha introdotto un nuovo art. 9 che dovrebbe, secondo la proposta della Commissione, assicurare gli operatori comunitari del settore.

Il primo paragrafo dell'art. 9 prevede che la Commissione sorvegli le quantità di riso importato ai sensi del Regolamento in esame al fine:

- a) di stabilire in quale misura i flussi di scambi tradizionali verso la Comunità, in termini di volume e presentazione, si siano significativamente modificati;
- b) di stabilire se vi siano sovvenzioni incrociate fra le esportazioni che beneficino direttamente del regolamento ed esportazioni soggette a dazio.

Il secondo paragrafo dell'art. 9, poi, contiene le misure che potranno essere adottate qualora la Commissione constati che si siano verificate le circostanze sopra indicate e, in particolare, qualora le importazioni di riso in piccole confezioni eccedano la quantità di 33.428 tonnellate.

In tal caso, e comunque ogni anno, la Commissione dovrà sottoporre al Consiglio una relazione corredata, se necessario, da opportune proposte per evitare perturbazioni nel settore comunitario del riso.

La possibilità di importare riso confezionato comporta un grave pregiudizio per le imprese comunitarie del settore, in quanto, gli esportatori di Stati terzi, oltre a controllare il mercato dei contingenti tariffari a dazio zero, potendo introdurre confezioni già pronte per la vendita, a prezzi particolarmente bassi, si avvantaggeranno delle modalità di attuazione eliminando ogni tipo di lavorazione all'interno del territorio comunitario, a scapito del mercato risiero europeo, ed ottenendo così un ulteriore indebito vantaggio.

In altre parole, così facendo, ci si troverebbe in un caso in cui nel raffronto tra costi e benefici gli operatori della Comunità subirebbero un costo sproporzionato che, in concreto, andrebbe molto al di là di quello spirito di "adeguamenti compensativi reciprocamente soddisfacenti" cui si informa il par. 6 dell'art. XXIV del GATT 1994.

Il Comitato di Gestione Cereali e Riso si appresta in questi giorni a decidere circa l'emanazione di un regolamento che modifica il regolamento del Consiglio 1522/96, relativo all'apertura ed alla gestione delle quote USA per le importazioni di riso e di rotture di riso.

Anche in questo testo si prevede che per la richiesta del titolo di importazione il richiedente debba già essere in possesso del titolo di esportazione.

La gestione delle quote, effettuata da un ente non governativo ma da una associazione di commercianti (Rice Millers Association), che distribuirebbe all'interno dell'associazione stessa le quote, secondo criteri che non corrispondono allo spirito dell'art. 9 del regolamento, e le preoccupazioni che emergono da tutto il sistema delle concessioni tariffarie, non permettono al nostro Paese di accettare passivamente l'adozione di siffatte misure.

L'Ente Nazionale Risi, essendo dell'avviso che ricorrano i presupposti necessari affinché lo Stato italiano possa adire la Corte di Giustizia contro l'applicazione del Regolamento in esame, ha provveduto ad inviare precisi pareri legali al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, sollecitando lo stesso ad intraprendere le opportune iniziative.

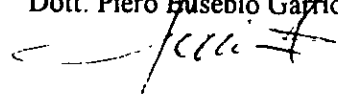
L'Avvocatura dello Stato ha proposto, in data 25 ottobre 1996, ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee contro il Consiglio dell'Unione Europea.

Il ricorso della Repubblica Italiana è stato notificato al Consiglio in data 4 novembre 1996 e si fonda sull'articolo 173 quarto comma del Trattato CE, ed ha lo scopo di ottenere l'annullamento del Regolamento CE n. 1522/96 del Consiglio.

ENTE NAZIONALE RISI

IL PRESIDENTE

Dott. Piero Eusebio Garrione



**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente ha preso in esame il bilancio consuntivo 1996, deliberato dal Comitato di Presidenza del 17/04/1997, che presenta le seguenti risultanze:

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione (ricavi)	£.	12.658.591.820
Costi della produzione	£.	(12.634.284.787)
Margine operativo lordo	£.	24.307.033
Proventi e oneri finanziari	£.	173.962.345
Proventi e oneri straordinari	£.	9.908.162
Risultato prima delle imposte	£.	208.177.540
Imposte sul reddito dell'esercizio	£.	(626.888.000)
Perdita dell'esercizio	£.	(418.710.460)

Per effetto della gestione come sopra descritta lo Stato Patrimoniale al 31/12/1996 evidenzia i seguenti dati:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni	£.	7.786.313.491
immateriali	£.	247.880.867
terreni, fabbricati, attrezza. e altri beni	£.	7.538.432.624
Attivo Circolante	£.	19.994.281.810
crediti	£.	1.712.925.940
attività finanziarie non cost. immobil.	£.	767.504.702
disponibilità liquide	£.	17.513.851.168
Ratei e risconti	£.	240.252.861
TOTALE	£.	28.020.848.162

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Patrimonio netto		£.	13.495.765.541
capitale sociale	£.	4.825.184.158	
riserva di rivalutazione	£.	314.870.227	
riserve statutarie	£.	2.499.660.852	
altre riserve	£.	6.274.760.764	
perdita dell'esercizio	£.	(418.710.460)	
 Fondi per rischi ed oneri		£.	4.356.632.019
tratt. di quiescenza e obblig. similari	£.	205.904.888	
imposte	£.	184.272.400	
altri (fdo perdite organismo intervento			
£. 2.551.657.067; fdo manutenzione			
immobili e impianti £. 1.300.000.000;			
fondo restituzione diritti di contratto			
1993/94 £. 13.749.664; fondo rischi			
£. 101.048.000)	£.	3.966.454.731	
 Trattamento di fine rapporto		£.	4.020.774.115
 Debiti		£.	2.081.340.736
 Ratei e risconti		£.	4.066.335.751
 TOTALE		£.	28.020.848.162

In relazione alla perdita d'esercizio sopra evidenziata si invita l'Ente a provvedere alla copertura della medesima attraverso l'utilizzazione di accantonamenti del passivo secondo il prudente giudizio dell'amministrazione.

I conti d'ordine ammontano a £.56.292.612.617 e sono costituiti dai crediti per titoli a garanzia presso terzi (£. 780.000.000), dalla gestione ammassi obbligatori (£. 55.455.168.617), da depositi cauzionali di terzi (£. 30.000.000) e da fidejussioni di terzi (£. 27.444.000).

Le gestioni speciali ammontano a £. 124.272.772.036 e sono costituite da crediti verso lo Stato per ammassi risalenti alle campagne 1948/49 (£. 24.753.992.828), 1954/55 (£. 83.994.898.169) e 1961/62 (£. 15.523.881.039) e da corrispondenti debiti verso gli istituti finanziatori. A tale proposito il Collegio nel constatare il perdurare della situazione nonostante l'azione dell'amministrazione nelle varie sedi, non esclusa quella legale, per la tutela dei propri interessi, rileva il costante aumento degli oneri e ribadisce l'assoluta necessità della definizione del problema

anche in relazione alle ingenti spese legali necessarie per la tutela degli interessi economici dell'Ente.

La gestione intervento FEOGA presenta le seguenti risultanze:

Aiuto produzione sementi certificate	£. 17.215.685.525
--------------------------------------	-------------------

	£. 17.215.685.525
--	-------------------

Residuo di tesoreria	£. 464.029.411
----------------------	----------------

	£. 17.679.714.936
--	-------------------

Conti d'ordine

Fidejussioni di terzi	£. 111.112.266
-----------------------	----------------

TOTALE	£. 17.790.827.202
---------------	-------------------

Ripresa di tesoreria	£. 729.714.936
----------------------	----------------

Finanziamenti	£. 16.950.000.000
---------------	-------------------

	£. 17.679.714.936
--	-------------------

Conti d'ordine

Aggiudicatari per fidejussioni	£. 111.112.266
--------------------------------	----------------

TOTALE	£. 17.790.827.202
---------------	-------------------

Il Collegio, nel corso dell'esercizio 1996 e nel primo trimestre 1997, ha verificato, tra l'altro, la corrispondenza con le scritture contabili dei dati relativi alle disponibilità liquide, ai titoli e alle immobilizzazioni, la correttezza dei criteri seguiti per la determinazione delle quote di ammortamento dei beni e delle quote di competenza dell'esercizio relative al fondo di indennità di quiescenza del personale ed ha eseguito opportuni riscontri in materia di ratei e risconti dandone

atto nei verbali redatti nelle riunioni tenute durante l'esercizio e nel primo trimestre del corrente anno.

Il rendiconto dell'attività di Organismo di Intervento presenta nel Conto Economico:

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	£.	1.118.838.741
Costi della produzione	£.	(52.238.240)
Margine operativo lordo	£.	1.066.600.501
Proventi e oneri finanziari	£.	71.522.851
Proventi e oneri straordinari	£.	393.879.162
Utile dell'esercizio	£.	1.532.002.514

Per effetto della suddetta gestione la situazione patrimoniale risulta come segue:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Attivo Circolante	£.	496.996.017
TOTALE	£.	496.996.017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Patrimonio netto	£.	80.550.373
Debiti	£.	416.445.644
TOTALE	£.	496.996.017

In base a quanto sopra esposto il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio esaminato.

Milano, 21 aprile 1997

I Revisori dei Conti.

Dott. Claudio Di Domenicantonio

Rag. Marcello Baiardo

Dott. Livio Centioli

Dott. Luigi Grimaldi

Dott. Maurizio Morganti

